



TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE

Il Giudice istruttore

- esaminato il ricorso ex artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011 depositato da [REDACTED] nato in [REDACTED] il [REDACTED] [REDACTED], n. [REDACTED];
- vista l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
- ritenuta la tempestività della domanda e la competenza territoriale del giudice adito;

A) in relazione alla richiesta di sospensione

OSSERVA

- rilevato che il richiedente proviene da un Paese designato come di origine sicura ex art. 2-bis d.lgs.25/08;
- che la Commissione territoriale di Torino/Genova ha dichiarato la domanda manifestamente infondata ex art. 32 comma 1 lett. b-bis, che richiama i casi di cui all'art. 28-ter del citato d.lgs., con particolare riferimento alla provenienza del richiedente "da un paese designato di origine sicura ai sensi dell'articolo 2-bis";
- che l'art. 35-bis comma 3 d.lgs. 25/08 prevede che il ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tra l'altro, nei seguenti casi: "c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis); d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, letter(a) c)" [si tralascia il richiamo ai casi di cui alle lett. b), b-bis) ed e) in quanto qui non rilevanti];
- che a sua volta l'art. 28-bis lett. c) si riferisce al "richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro, ai sensi dell'articolo 2-bis";
- ritenuto che il richiamo così operato dal comma 3 lett. d) dell'art. 35-bis alla provenienza del richiedente da Paese di origine sicuro è apparentemente superfluo, in quanto a tal fine sembrerebbe sufficiente quello operato dalla lett. c) al rigetto per manifesta infondatezza, tenuto conto che ai sensi dell'art. 28-ter la provenienza da Paese di origine sicuro costituisce uno dei casi di manifesta infondatezza;
- che l'unico modo per attribuire un significato normativo alla lett. d) appena citata è quello secondo cui il legislatore abbia voluto richiamare -solo per la provenienza da Paese di origine



sicuro e non per gli altri casi di manifesta infondatezza- la procedura accelerata di cui all'art. 28-bis;

- che una conferma che il legislatore abbia voluto disciplinare con un diverso trattamento la provenienza da Paesi di origine sicura dagli altri casi di manifesta infondatezza si evince dallo stesso art. 28-bis comma 2, che prevede l'obbligo di seguire la procedura accelerata, sia per i casi di "domanda manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 28-ter" (lett. d), sia per quelli di "richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura" (lett. c), riferimento, quest'ultimo, che sarebbe in caso contrario privo di significato normativo;
- che deve pertanto desumersi che, benché la Questura e la Commissione territoriale debbano in entrambi i casi seguire la procedura accelerata descritta dall'art. 28-bis comma 2 (ovvero: trasmissione senza ritardo degli atti alla Commissione; audizione entro 7 giorni dalla ricezione; decisione entro i successivi due giorni), solo nel caso di provenienza da Paese di origine sicuro il mancato rispetto dei tempi e dei modi della procedura accelerata abbia come conseguenza l'applicazione della regola generale della sospensione *ex lege* dell'esecutività del provvedimento impugnato;
- ritenuto quindi che, qualora l'amministrazione abbia deciso di adottare una procedura accelerata ai sensi dell'art 28-bis, senza tuttavia rispettarne le tempistiche, non si potrà che qualificare la procedura come ordinaria con conseguente sospensione *ex lege* del provvedimento impugnato e non applicabilità dell'abbreviazione dei termini previsti per l'impugnazione¹;
- che d'altra parte tale interpretazione è conforme a canoni di ragionevolezza, in quanto solo in tali casi la Questura e la Commissione territoriale sono in grado di individuare sin dalla presentazione della domanda la necessaria applicazione della procedura accelerata;
- ritenuto che essa è altresì coerente con i principi comunitari riportati nella Direttiva 32/2013/UE (in particolare art. 46 paragrafi 5 e 6; considerando nn.25 e 30) nonché con il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., che si lega al principio di effettività della tutela giurisdizionale ex art. 6 CEDU: il richiedente deve avere un accesso effettivo alle procedure già in sede amministrativa, conoscendo prima i tempi ed i modi della decisione, pena un insanabile *vulnus* al suo diritto di difesa;
- ritenuto che una diversa interpretazione, determinando un allargamento dei casi di mancata sospensione automatica dell'efficacia esecutiva della decisione per effetto della proposizione del ricorso giudiziale, si porrebbe in contrasto con un altro principio comunitario, cioè quello secondo cui "è opportuno che la procedura di esame di una domanda di protezione internazionale contempli di norma per il richiedente almeno: il diritto di rimanere in attesa della decisione dell'autorità accertante" (cfr. Considerando della direttiva procedure);

¹ Cass. Sez. I Civ. 7520 del 25.03.2020: "la decisione di manifesta infondatezza della domanda può ritenersi adottata sulla base di una procedura accelerata "ex art. 28 bis d.lgs. 25/08 (nella formulazione vigente ante D.l. n. 113/20, convertito in lg. 173/20) solamente quando il presidente della CT, a seguito della trasmissione degli atti da parte della questura, abbia deciso in tal senso e l'iter processuale abbia rispettato i termini di cui all'articolo 28 bis c.1, previsti per l'audizione del richiedente e per l'adozione della decisione finale, non potendo la qualificazione peculiare della procedura come "accelerata" discendere dalla mera formula di manifesta infondatezza contenuta nel provvedimento di rigetto", tale principio di diritto, sebbene espresso con riferimento all'abbreviazione del termine per impugnare, non può che essere applicato anche in relazione alla diversa previsione della deroga alla regola dell'effetto sospensivo del ricorso verso il provvedimento di diniego.



- rilevato infine che, in relazione alle conseguenze connesse al superamento dei termini previsti dalla procedura accelerata da parte dell'amministrazione ed all'adozione di un provvedimento di manifesta infondatezza ex art. 32 comma 1, lett. b-bis cit., la giurisprudenza di merito maggioritaria propende, analogamente, per la sospensione *ex lege* dell'esecutività del provvedimento impugnato²;
- rilevato, venendo al caso di specie, che dagli atti non risultino rispettati i termini previsti in caso di procedure accelerate;
- che risulta infatti che, pur non essendo possibile risalire, sulla base degli atti, alla data in cui la Questura ha trasmesso la documentazione necessaria alla Commissione, il provvedimento impugnato è stato adottato in data 10.7.2023, a seguito di audizione avvenuta il 5.7.2023, e pertanto oltre il termini di legge di 2 gg;
- ritenuto, pertanto, che l'impugnazione del provvedimento *de quo*, adottato all'esito di una procedura ordinaria, comporti l'operatività della sospensione automatica ex art. 35-bis, comma 3, primo periodo, d.lgs. 25/08, a nulla rilevando il dispositivo adottato dalla Commissione Territoriale per le motivazioni sopra enunciate

P.Q.M.

DA' ATTO

che l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è sospesa *ex lege*.

B) In relazione al merito

- ritenuto che, non essendo disponibile la videoregistrazione dell'audizione del richiedente, è necessario fissare udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 35-bis comma 11 lett. a), cit.;
- ritenuto che al fine di delibare l'istanza occorra acquisire presso l'Ufficio Immigrazione della Questura territorialmente competente informazioni aggiornate in ordine ai controlli cui il ricorrente fosse stato eventualmente sottoposto durante la sua permanenza in Italia;
- ritenuto che **non appaia necessario**, allo stato, procedere all'**audizione** del ricorrente, ferma la possibilità che la stessa venga comunque disposta dalla scrivente o dal Collegio, d'ufficio o su sollecitazione della parte

FISSA

l'udienza del 26.6.2025.

Dispone che l'udienza, cui rinvia il giudizio, sia sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (come introdotto dal d.lgs. 149/2022) dal deposito di note scritte e deposito di documentazione,

² v. Tribunale Firenze, 19.4.2023 "*nel momento in cui l'Amministrazione intenda procedere ad una valutazione di "manifesta infondatezza" ella sia onerata al rispetto dei termini della procedura accelerata. In altre parole, il rispetto della tempistica prevista dal comma 2 dell'art. 28 bis condiziona, per tutte le decisioni di manifesta infondatezza (stante il generico richiamo all'art. 28 ter contenuto nella norma), la applicabilità della deroga all'effetto sospensivo automatico della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato determinato dalla proposizione del ricorso giudiziale*".

v. anche Tribunale Roma 18.02.2022 e 10.10.2022, Tribunale Napoli 12.04.2023 secondo cui "*le conseguenze della qualificazione della procedura come ordinaria non si esauriscono nel ripristino degli ordinari termini di cui all'articolo 35 bis c. 2 del medesimo decreto legislativo, la cui dimidiazione non ha più effetto, ma si estendono altresì alla disciplina della sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato*".



assegnando termine per il deposito di memorie ed eventuale documentazione **fino alla data sopraindicata**.

In particolare, entro il termine sopraindicato per il deposito di memorie ed eventuale documentazione, parte ricorrente è invitata al deposito di memoria e documentazione integrativa relativa:

- all'eventuale motivata necessità di procedere ad audizione personale del richiedente;
- alla vicenda raccontata dal richiedente (documenti specifici sulla sua storia, quali certificati medici, denunce, C.O.I. finalizzate a riscontrare il racconto: riferimenti ad un attentato, ad uno scontro etnico, ecc.);
- a situazioni di vulnerabilità e/o al percorso di integrazione (studio, tirocini formativi, lavoro, volontariato, documentazione medica, preferibilmente accompagnati da relazione del CAS, se in accoglienza ovvero da certificato di residenza o dichiarazione di ospitalità con l'attestazione del deposito presso la Questura);
- al certificato C2 del Centro per l'impiego.

Tale giorno è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

ASSEGNA

- alla Commissione Territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato termine di 20 giorni dalla notificazione del presente provvedimento per il deposito di nota difensiva. Fa presente che, ai sensi del comma 8 dell'art. 35-bis cit., entro lo stesso termine la Commissione è tenuta a rendere disponibile copia della domanda di protezione internazionale presentata, del verbale di audizione, nonché dell'intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di provenienza del richiedente.
- Al ricorrente termine di ulteriori 20 giorni per il deposito di nota difensiva.
- Al Pubblico Ministero termine di 20 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per trasmettere le sue conclusioni, rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 10, 12 e 16 d.lgs. 151/2007, oltre al certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti.

Tenuto conto del rito applicato, avverte le parti che il Collegio deciderà nel merito della causa anche in caso di mancato deposito di note scritte

MANDA

alla Cancelleria per la notificazione del ricorso e del presente decreto all'interessato ed al Ministero dell'Interno presso la Commissione territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato, per la comunicazione al Pubblico Ministero ed all'Ufficio Immigrazione della Questura territorialmente competente.

Genova, 10/10/2023

Il Giudice istruttore
(dott. Daniela Di Sarno)

